

PDL N. 120

di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO
E FIERE)**

testo approvato nella seduta del 7 novembre 2011

Relatore: Consigliere Mario SALA
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 04/10/2011
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 10/11/2011

Pagine n. 6, articoli n. 2

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di somministrazione di alimenti e bevande)

1. All'articolo 68 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 4, dopo le parole "la programmazione regionale" sono inserite le seguenti "*e i criteri comunali*" e la parola "applica" è sostituita dalla seguente "*applicano*";
- b) alla lettera b) del comma 4, le parole "aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione)

1. Alla l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) comma 1 dell'articolo 82 dopo la parola "autotrazione," sono inserite le seguenti "*con i relativi serbatoi*";
- b) alla lettera f) comma 1 dell'articolo 82 dopo la parola "assistito" è inserita la seguente "*(ghost)*" e le parole "ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti" sono soppresse;
- c) alla lettera i) comma 1 dell'articolo 82 dopo le parole "rifacimento dell'impianto" sono inserite le seguenti "*così come definito alla lettera c)*";
- d) alla lettera j) comma 1 dell'articolo 82 dopo la parola "bevande" sono inserite le seguenti "*anche da asporto*";
- e) dopo la lettera j) comma 1 dell'articolo 82 sono aggiunte le seguenti:

*"j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;
j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione."*;
- f) dopo la lettera o) comma 1 dell'articolo 85 è aggiunta la seguente:

"o bis) il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.";
- g) al comma 4 dell'articolo 86 dopo la parola "impianti" sono inserite le seguenti "*e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici*";
- h) dopo il comma 4 dell'articolo 86 è inserito il seguente:

"4 bis) I comuni individuano altresì i criteri per l'installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici anche in altre aree, pubbliche o private, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.";

- i) il comma 4 dell'articolo 87 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni, il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 2, procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.”;

- j) il comma 8 dell'articolo 87 è sostituito dal seguente:

“8. Gli impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f), possono essere realizzati esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia). Tali comuni possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.”;

- k) dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

**“Art. 87 bis
(Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato)**

1. Gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria sono dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all'obbligo di dotazione dell'impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica. In caso di mancato adempimento entro i termini fissati dall'articolo 28, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), si applica la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal medesimo comma.

2. La modalità di rifornimento di cui al comma 1 può essere esercitata durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto, rilasciata dall'ufficio delle Dogane, o di suoi coadiuvanti.”;

- l) dopo l'articolo 87 bis è inserito il seguente:

**“Art. 87 ter
(Attività commerciali)**

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;

b) l'esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011.” ;

m) i commi 1 e 2 dell'articolo 88, sono abrogati;

n) al comma 3 dell'articolo 88 dopo la parola “Comune” è inserita la seguente “territorialmente”;

o) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 è sostituita dalla seguente:

“c) trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lett. f). L'autorizzazione può essere rilasciata, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, esclusivamente nei Comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004, a condizione che non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di trasformare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.”;

p) dopo il comma 3 all'articolo 88 è inserito il seguente:

“3 bis) Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 3 è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPA, all'ASL , all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.”;

q) al comma 2 dell'articolo 89, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“Nei bacini in equilibrio i nuovi impianti devono dotarsi di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, a scelta fra metano o gpl, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione.”;

r) al comma 2 dell'articolo 89 dopo le parole “l'erogazione del prodotto metano” sono aggiunte le seguenti “o, limitatamente ai bacini in equilibrio, gpl.”;

s) al comma 8 dell'articolo 90 le parole “o rinnovo” sono soppresse e, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: “La Giunta regionale individua gli impianti che, in sede di rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto metano.”;

t) il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:

“1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di

stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.”;

u) al comma 3 dell'articolo 91 dopo le parole “maggioritaria pubblica” sono inserite le seguenti “o società che erogano servizi pubblici per conto di enti locali,”;

v) il comma 4 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:

a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;

c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.”;

w) dopo il comma 4 dell'articolo 91 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano principalmente l'attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società tra le quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, hanno facoltà di eseguire il rifornimento presso l'impianto di cui una di esse è titolare.”;

x) al comma 1 dell'articolo 94 dopo le parole “i nuovi impianti,” sono inserite le seguenti “ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia,”;

y) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94 la parola “agenzia” è sostituita con la seguente “Ufficio”;

z) al comma 1 dell'articolo 96 la parola “agenzia” è sostituita con la seguente “Ufficio”;

aa) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

“Art. 97

(Comunicazione agli utenti)

1. I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.

2. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari dell'autorizzazione, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un

solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano, o carburanti di altra natura).”;

bb) dopo il comma 4 dell’articolo 101 è inserito il seguente:

“4 bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del diritto di sciopero.”;

cc) al comma 5 dell’articolo 101 le parole “commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti “commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis”.

PDL N. 120

di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO
E FIERE)**

testo approvato nella seduta del 7 novembre 2011

RELAZIONE

Relatore: Consigliere Mario SALA
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 04/10/2011
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 10/11/2011

Pagine n. 3

RELAZIONE

Il progetto di legge propone alcune modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) relative alla vendita di carburanti per uso di autotrazione.

In particolare, tali modifiche discendono dalle indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura (approvato con D.C.R. 28 settembre 2010 n. IX/56) che prevede, per l'Area territoriale nella parte relativa ad una migliore qualità dell'ambiente, che:

- Regione Lombardia definisca le misure integrate sul traffico veicolare e promuova l'utilizzo di forme di combustibile non inquinanti, sostenendo progetti innovativi per la realizzazione di stazioni di rifornimento di bio-metano;
- in relazione alla Mobilità Integrata e Sostenibile, vengano valorizzate la promozione e la sperimentazione di tecnologie pulite (efficienza energetica e carburanti alternativi).

Le modifiche principali apportate al capo IV della l.r. 6/2010 riguardano lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione sia sulle strade ordinarie che sulle autostrade.

Si continua, dunque, a perseguire l'obiettivo della diffusione di veicoli alimentati a gas (metano o GPL) nel quadro di una più ampia politica a tutela dell'ambiente, che vede la nostra Regione impegnata da anni e con diversi interventi, dall'accordo di programma del 2006 alle diverse misure per incentivare l'utilizzo di vetture a metano e GPL. E', infatti, risaputo che una delle cause della scarsa diffusione di veicoli pubblici e privati alimentati da carburanti eco-compatibili è costituita dalla lacunosa rete distributiva di metano e GPL. Occorre quindi continuare a proporre politiche volte al completamento della rete esistente e quindi la previsione degli obblighi sull'utilizzo dei carburanti eco-compatibili deve essere inquadrata nell'ottica della tutela ambientale e della salute pubblica.

Ulteriori modifiche alla disciplina degli impianti di distribuzione carburanti derivano dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011 che, all'articolo 28, prevede misure volte ad incrementare la concorrenzialità e l'efficienza dei servizi offerti dagli impianti di distribuzione carburanti e l'obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa alle nuove disposizioni.

Il progetto di legge, inoltre, puntualizza meglio alcuni aspetti della normativa vigente, tra cui la disciplina degli impianti funzionanti unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza presenza di gestore durante l'orario di apertura, quella degli impianti ad uso privato e quella delle sanzioni.

Con riferimento alle singole modifiche, si evidenzia quanto segue:

All'articolo 68, comma 4, lettera b) viene eliminato il riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da effettuare negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio, che diventa oggetto di apposito articolo collocato nel capo IV della l.r. 6/2010.

Agli articoli 82, 85 e 86 vengono introdotte disposizioni relative agli erogatori per la ricarica di veicoli elettrici, in linea con gli obiettivi del PRS relativi alla promozione di carburanti alternativi e alla tutela dell'ambiente.

All'articolo 87, comma 8 viene meglio specificato che gli impianti "ghost", per la loro peculiarità di funzionamento, possono essere realizzati solo nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, mantenendo un giusto contemperamento tra bisogni di servizio ai cittadini e più generali esigenze sociali e occupazionali.

In adeguamento dell'articolo 28, commi 5, 6 e 7 del D.L. 98/2011 viene introdotto l'articolo 87 bis che prevede l'obbligo, per gli impianti di distribuzione carburanti, di dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Anche l'articolo 87-ter, che dispone che negli impianti di distribuzione carburanti sia sempre consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, e la vendita di pastigliaggi costituisce un ulteriore adeguamento all'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del D.L. 98/2011.

Per quanto riguarda il potenziamento della rete metano, all'articolo 89, comma 2 viene introdotta la disposizione in base alla quale nei bacini in equilibrio i nuovi impianti devono dotarsi di un prodotto a basso impatto ambientale, a scelta fra metano o gpl, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione previsti nella Deliberazione Consiglio Regionale 12 maggio 2009, n. 834.

All'articolo 90, comma 8 viene eliminato l'obbligo di installare il prodotto metano in fase di rinnovo della concessione per gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. In tal caso, però, sempre al fine di garantire la capillarità del servizio di distribuzione, la Giunta Regionale deve individuare gli impianti che, in sede di rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto metano.

All'articolo 91 viene meglio specificata la definizione di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato e si introduce la possibilità (peraltro già in uso nella prassi corrente) di rifornire anche gli automezzi appartenenti a società tra loro controllate e a soci di cooperative o consorzi di autotrasportatori che svolgano l'attività di trasporto a favore di terzi.

Infine, all'articolo 94 è stato eliminato l'obbligo del collaudo per gli impianti ad uso privato che usufruiscono di cisterne mobili con una capacità inferiore a nove metri cubi, in quanto già omologate all'origine.

La IV Commissione nel corso dell'istruttoria ha acquisito il parere delle associazioni di settore e la maggior parte di esse ha espresso un orientamento favorevole. In accoglimento di alcune loro osservazioni è stato meglio riformulato l'articolo 87 bis, in materia di rifornimento senza servizio assistito, cosiddetto *'self'* e l'articolo 97, in materia di esposizione dei cartelli dei prezzi del carburante.

Nel corso dell'istruttoria la Giunta regionale ha comunicato alla IV Commissione di avere notificato alla Commissione Europea due disposizioni del pdl 120, in adempimento di quanto previsto dalla direttiva servizi n. 123/2006/CE, recepita con il d.lgs. 59/201, che dispone la notificazione di tutti i requisiti la cui previsione necessita di una valutazione preventiva circa i motivi imperativi di interesse generale che li giustificano.